

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Accordo contrattuale con la Soc. Coop Onlus ASS COOP per la gestione della Struttura Residenziale Psichiatrica "Filo D'Arianna" di Ancona - anni 2016-2018.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente l'U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto e recepire l'Accordo contrattuale tra l'ASUR/AV2 e la società cooperativa sociale onlus ASS COOP, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo alla Struttura riabilitativa "Filo D'Arianna" (cod. ORPS 600320), per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2018 (allegato 1).
3. Dare atto che l'accordo in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR/AV2 l'ASUR e la ASS COOP per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a carattere terapeutico in favore di pazienti psichiatrici, (codice SRP2.2.), ha carattere di convenzione quadro con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
4. Fare rinvio al Direttore DSM AV2 o persona da lui delegata e al Dirigente DAT, per quanto di rispettiva spettanza, per le azioni di verifica del rispetto della capacità ricettiva da parte della struttura Filo D'Arianna, stante la valenza aziendale della convenzione e in adesione a quanto in tal senso indicato dalla Direzione Generale ASUR con nota prot. 20261/2016.

5. Corrispondere alla ASS COOP, quale ente titolare della residenzialità in parola, la retta giornaliera di ricovero per ciascun ospite di questa Area Vasta 2 nell'importo di € 128,00 (oltre l'IVA al 5%) fermo restando quanto previsto all'art.2 dell'accordo per gli assistiti in trattamento socio riabilitativo con retta sanitaria pari ad € 80,50 (oltre l'IVA al 5%) con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
6. Precisare che il presente accordo inclusi i tetti di spesa annui, sarà automaticamente adeguato al contenuto di nuove deliberazioni della Regione Marche in materia di standards assistenziali, tariffe e di ogni altro provvedimento di determinazione delle risorse finanziarie del SSR, in quanto atti presupposti e determinanti lo stesso, ex art. 8 quinquies D.lgs 502/92.
7. Date atto che il costo risultante a consuntivo per il 2016 consistente in € 240.070,44 iva inclusa è stato contabilizzato nel bilancio di esercizio con imputazione al conto 0505100105 e che per gli anni 2017 e 2018 il relativo costo sarà posto a carico del budget ASUR/AV2 previsto per le rispettive annualità con imputazione ai conti di pertinenza.
8. Disporre la liquidazione delle competenze contabilizzate dall' ASS COOP secondo le scadenze temporali stabilite nell'Accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o di altro dirigente medico competente, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite.
9. Trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, amministrativa-tecnico-sanitaria, nell'esecuzione degli Accordi in oggetto:
 - al Direttore dell'Area Vasta 2;
 - al Dirigente Direzione Amm.va Territoriale AV2;
 - al Direttore del DSM AV2;
 - al Dirigente U.O.C. Gestione Flussi Informativi ed Informatici dell'Area Vasta 2
10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
11. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Ancona, sede legale ASUR,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Pierluigi Ghignucci)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE INTEGRAZIONE
SOCIO - SANITARIA

(Dr. Giovanni Feliziani)




IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Alessandro Marini)




U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, dichiarano che il costo connesso all'accordo contrattuale in oggetto, pari ad € 240.070,44 per l'anno 2016 risulta già regolarmente iscritto al conto 0505100105 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche" del bilancio 2016, mentre per l'anno 2017 e 2018 il costo previsto in € 424.359,66 verrà inserito al conto di pertinenza dei rispettivi Bilanci di Esercizio e previsto nel budget provvisorio assegnato all' Area Vasta n. 2 nei rispettivi anni.

Il Dirigente
Servizio Controllo di Gestione
(Dott.ssa M. Letizia Paris)



Il Dirigente
Gestione Risorse Economico Finanziarie
(Dott.ssa Antonella Casaccia)



La presente determina consta di n. 21 pagine di cui n. 1 allegato che forma parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Direzione Amministrativa Territoriale – Dipartimento di Salute Mentale AV2

Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

D.P.C.M. 29.11.2001 “ Livelli Essenziali di Assistenza” e s.m.i.;

D.P.R. 10/11/1999 “ P.O. tutela della salute mentale 1998/2000”;

L.R. 20/2000 “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;

L.R. 21 del 30/09/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici”;

L.R. 13/2003 e ss.mm.ii.”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;

D.A.132/04 Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale;

DA n.62/2007 : Piano Sanitario Regionale 2007/2009 – il governo la sostenibilità, l’innovazione e lo sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani;

DPCM 14/02/52001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

DPCM 29/11/2001 “ Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014 - il governo la sostenibilità, l’innovazione e lo sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani

DGRM 1011 del 09/07/2013 “ Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale”.

DGRM 1195 del 02/08/2013 “ Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell’utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2011 (definizione dei Livelli Assistenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale”.

DGRM 1331 del 25/11/2014 “Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013”

PREMESSA

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato e proposto congiuntamente dalla Direzione Amm.va del Territorio e dal Dipartimento Salute Mentale dell’Area Vasta 2, i cui Dirigenti Responsabili sottoscrivono, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità, la proposta di determinazione medesima, per l’attività svolta e da svolgere da parte della Struttura Residenziale Filo d’Arianna dell’associazione ASSCOOP negli anni 2016-2018.

Presupposti e Motivazioni

Il decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche stabilisce che le Aziende sanitarie locali si avvalgano per l’erogazione di prestazioni sanitarie di strutture pubbliche e di strutture private accreditate con le quali vadano definiti accordi tesi a stabilire la qualità e quantità delle prestazioni attese a fronte delle quali le Regioni devono determinare le tariffe.

Il ridetto decreto all'art.8 bis, quinquies, sexies e octies detta disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali riguardanti il rapporto pubblico/privato.

La Regione Marche ha disciplinato l'accreditamento e gli accordi contrattuali con le strutture pubbliche e private per l'erogazione di prestazioni a carico del SSN con la L.R. 20/2000 cui è seguita la L.R. 21/2016 attualmente in vigore.

Questa AV 2, nell'ambito delle funzioni attribuitele e delle competenze territoriali, provvede a predisporre ed erogare a favore di persone non autosufficienti, affette da patologie psichiatriche, servizi sanitari corrispondenti alle loro esigenze psico-fisiche, sociali e a tutelare gli interessi degli stessi.

Con deliberazione n.93/DG del 2.2.99, approvata con DGRM n.1727/2000, è stato recepito un Progetto per la realizzazione e gestione di Strutture Residenziali e Semiresidenziali per anziani, pazienti psichiatrici e portatori di Handicap.

Nell'ambito della cornice normativa e in coerenza con gli atti di programmazione sopra richiamati si inquadra il rapporto di collaborazione contrattualmente disciplinato tra questa ASUR/AV2 e la Struttura Sanitaria " Filo D'Arianna" della Soc.Cooperativa Onlus ASS COOP, ente titolare e gestore.

Detta Struttura residenziale, situata nel Comune di Ancona – Largo Donatori di Sangue,4 (ORPS. 600320) – risulta accreditata con Decreto Reg.le del Dirigente PF Accreditamenti n. 412/ACR del 26/10/2016 *"per l'erogazione di prestazioni di residenza sanitaria psichiatrica in regime residenziale con una dotazione di n. 9 posti letto (SRP2.2)"...l'accreditamento retroagisce dalla data di scadenza del precedente accreditamento, ai sensi dell'art. 16 co. 9 bis L.R. 20/2000.. il provvedimento di accreditamento ha valore provvisorio e decadrà con l'adozione del nuovo decreto di accreditamento emesso ai sensi dell'art.23, L.R.21/2016"*;

Tra questa ASUR/AV2 e l'ASS COOP, già a partire dal settembre 2008, intercorre un rapporto contrattuale per la disciplina giuridica ed economica dei rapporti con la struttura "Filo D'Arianna" per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale, *ratione temporis*, approvati con gli atti di seguito indicati:

- determina n. 248/ASURDG del 23/03/2009 approvata con DGRM n. 1327 del 03.08.2009;
- determina n 892/ASURDG del 24.9.2009 approvata con DGRM n. 1775 del 26.10.2009;
- determina n.480/ASURDG del 26.5.2010 approvata con DGRM n. 1009 del 21.6.2010;
- determina n.989/ASURDG del 25.10.2011;
- determina n.365/ASURDG del 8.3.2013 approvata con DGRM n. 895 del 11.6.2013;
- determina n.623/ASURDG del 5.8.2013 approvata con DGRM n.1373 del 30.9.2013.
- determina n. 630/ASURDG del 21.09.2015.

Il rapporto contrattuale con la struttura "Filo D'Arianna" è proseguito fino ad oggi stante il permanere del fabbisogno assistenziale correlato alle patologie psichiatriche e/o cronico-degenerative per cui ci si trova a dover soddisfare una domanda sempre crescente di assistenza residenziale.

La struttura accoglie pazienti psichiatrici, principalmente psicotici con difficoltà relazionali ed un basso livello di autonomia con, però, una capacità di recupero compatibilmente con il quadro clinico di base.

La struttura assicura l'assistenza nell'arco delle 24 ore ed in conformità a quanto previsto dalla DGR 1331/14 (Vds tabella standards assistenziali pag.8) nella quale si prevedono le seguenti figure:

- Medico: 10 m/paz/die
- Psicologo: 10 m/paz/die
- Infermiere: 50 m/paz/die
- OSS: 30 m/paz/die
- Personale educativo riabilitativo (educatori – tecnici riabilitazione psichiatrica): 60 m/paz/die.

A seguito della ridetta DGRM 1331/14, tenuto conto delle indicazioni operative all'uopo diramate del servizio sanità regionale, con circolare prot.56740 /27/01/2015/R.Marche/GRM/SAS, è stato avviato un percorso di rivalutazione clinica dei pazienti e del livello di intensità assistenziale correlato al rispettivo modulo di inserimento.

Da parte sua l'Ente gestore ha prodotto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del DPR. 28/12/2000 n. 445, nella quale il legale rappresentante ha attestato che il livello assistenziale erogato dalla struttura corrisponde alla riabilitazione a carattere estensivo - codice SRP2.2.

Nella medesima nota il legale rappresentante ASS COOP dichiara, inoltre, la disponibilità della Struttura ad accogliere pazienti, fino ad un massimo di n. 4 p.l. (ricompresi nei n. 9 p.l.), che necessitano di un percorso socio-riabilitativo classificabile al codice livello intensità assistenziale SRP 3.1.1.

Tale modalità operativa consente la permanenza presso la Comunità di quegli assistiti che hanno ultimato la fase terapeutica di più alta intensità e che risultano positivamente integrati e inseriti nel contesto abitativo e sociale in cui si trovano; per essi l'allontanamento dal tessuto relazionale e affettivo potrebbe compromettere l'equilibrio e la reintegrazione sociale ristabiliti con gli operatori e gli altri ospiti presenti in struttura, in via complementare alla cura.

I direttori medici del DSM AV2 che sottoscrivono la presente proposta di determina, hanno valutato tutti gli assistiti attualmente presenti nella residenzialità "Filo D'Arianna" bisognevoli di prosecuzione del progetto terapeutico riabilitativo a carattere estensivo corrispondente al codice SRP2.2 che risulta soddisfatto dal livello assistenziale erogato dalla residenzialità medesima.

La retta riconosciuta in coerenza al livello assistenziale è pari ad € 128,00 + (IVA 5%).

Il presente atto recepisce ed approva l'accordo contrattuale spiegante effetti per gli anni 2016, 2017 e 2018, il cui contenuto economico viene calcolato tenuto conto:

- della capacità ricettiva di n. 9 p.l.;
- della retta giornaliera riconosciuta pari ad € 128,00 (oltre l'IVA al 5%) ;
- della disponibilità manifestata dalla struttura, sulla base delle richieste e del fabbisogno del DSM AV2, all'utilizzo di n. 4 dei 9 posti letto in convenzione per l'ospitalità di pazienti bisognevoli di un percorso assistenziale di minore livello di tipo socio-riabilitativo cod. SRP3.1.1 per i quali si riconosce una retta sanitaria di € 80,50 (oltre l'IVA al 5%).
- del tetto di spesa riconosciuto nell'ultimo accordo sottoscritto per l'anno 2015 e pari ad € 424.359,66 iva inclusa;
- delle linee di indirizzo diramate dalla Direzione Generale Asur con nota Prot. 28029/Asur/DG del 29/09/2016 anche con riferimento alla stipula degli accordi contrattuali con le Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie di cui alla DGRM 1331/2014.
- delle indicazioni diramate con l'ulteriore nota Prot. 1961/ASUR del 12/05/2017 della Direzione Generale Asur recante disposizioni vincolanti per la gestione del budget 2017.

Sono fatti salvi i contenuti e gli effetti di ulteriori deliberazioni regionali in materia di livelli assistenziali, tariffe e di successivi provvedimenti che impongano vincoli economici di contenimento della spesa sanitaria per gli anni in riferimento; gli stessi troveranno automatica applicazione nell'accordo *de quo* in quanto atti presupposti e determinanti il contenuto dello stesso.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di dover procedere alla stipula dell'Accordo contrattuale oggetto del presente atto, secondo lo schema che si sottopone all'approvazione del Direttore Gen.le specificando che l'Accordo medesimo, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR/AV2 e l'ASS COOP, quale ente titolare e gestore della struttura riabilitativa "Filo D'Arianna", ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, salvo l'utilizzo in via prioritaria della Struttura per gli assistiti del DSM AV2 e fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.

L'accordo, dunque, costituisce un punto di riferimento generale per fornire certezza di regole ed omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale nei rapporti con la Comunità medesima.

Alla luce di quanto sopra si propone al Direttore Generale, per l'adozione, il seguente schema di determina:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto e recepire l'Accordo contrattuale tra l'ASUR/AV2 e la società cooperativa sociale onlus ASS COOP, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo alla Struttura riabilitativa "Filo D'Arianna" (cod. ORPS 600320), per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2018 (allegato 1).
3. Dare atto che l'accordo in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR/AV2 l'ASUR e la ASS COOP per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a carattere terapeutico in favore di pazienti psichiatrici, (codice SRP2.2.), ha carattere di convenzione quadro con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
4. Fare rinvio al Direttore DSM AV2 o persona da lui delegata e al Dirigente DAT, per quanto di rispettiva spettanza, per le azioni di verifica del rispetto della capacità ricettiva da parte della struttura Filo D'Arianna, stante la valenza aziendale della convenzione e in adesione a quanto in tal senso indicato dalla Direzione Generale ASUR con nota prot. 20261/2016.
5. Corrispondere alla ASS COOP, quale ente titolare della residenzialità in parola, la retta giornaliera di ricovero per ciascun ospite di questa Area Vasta 2 nell'importo di € 128,00 (oltre l'IVA al 5%) fermo restando quanto previsto all'art.2 dell'accordo per gli assistiti in trattamento socio riabilitativo con retta sanitaria pari ad € 80,50 (oltre l'IVA al 5%) con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
6. Precisare che il presente accordo inclusi i tetti di spesa annui, sarà automaticamente adeguato al contenuto di nuove deliberazioni della Regione Marche in materia di standards assistenziali, tariffe e di ogni altro provvedimento di determinazione delle risorse finanziarie del SSR, in quanto atti presupposti e determinanti lo stesso, ex art. 8 quinquies D.lgs 502/92.
7. Dare atto che il costo risultante a consuntivo per il 2016 consistente in € 240.070,44 iva inclusa

è stato contabilizzato nel bilancio di esercizio con imputazione al conto 0505100105 e che per gli anni 2017 e 2018 il relativo costo sarà posto a carico del budget ASUR/AV2 previsto per le rispettive annualità con imputazione ai conti di pertinenza.

8. Disporre la liquidazione delle competenze contabilizzate dall' ASS COOP secondo le scadenze temporali stabilite nell'Accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o di altro dirigente medico competente, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite.
9. Trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, amministrativa-tecnico-sanitaria, nell'esecuzione degli Accordi in oggetto:
 - al Direttore dell'Area Vasta 2;
 - al Dirigente Direzione Amm.va Territoriale AV2;
 - al Direttore del DSM AV2;
 - al Dirigente U.O.C. Gestione Flussi Informativi ed Informatici dell'Area Vasta 2
10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
11. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

IL Dirigente

Dr.ssa Chantal Mariani

Il Dirigente U.O.S. Strutture Accreditate

Dr.ssa Fiamma Mastroianni

Dipartimento di Salute Mentale AV2

Dr. Massimo Mari

U.O.C. CSM – Ancona e Falconara

Dr. Gilberto Gargiulo

UOC Direzione Amm.va Territoriale e Dipartimento di Salute Mentale AV2

I sottoscritti vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propongono conseguentemente l'adozione al Direttore Generale.

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

Il Dirigente

Dott. ssa Chantal Mariani

Il Direttore DSM AV2

Dr. Massimo Mari

- ALLEGATI -

Allegati: n. 1 Schema di convenzione

ALL. 1

ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “FILO D’ARIANNA (cod Orps 600320) di ANCONA DEL PIANO DI PRESTAZIONI SANITARIE PER GLI ANNI 2016/2018-

TRA

l’Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Caduti del Lavoro 40, – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore Generale e Legale Rappresentante p.t. e domiciliato per la carica presso la sede legale medesima

E

la Struttura denominata “Filo d’Arianna” (successivamente citata Struttura), con sede in ANCONA - Largo Donatori di Sangue 1- rappresentata dal Prof. Franco De Felice, in qualità di Legale Rappresentante dell’“ASSCOOP Società Cooperativa Sociale Onlus”, Ente gestore e titolare della struttura stessa, per la stipula del seguente Accordo contrattuale per gli anni 2016-2018

PREMESSO

- che la Struttura è presente sul territorio dell’ Area Vasta 2 con ubicazione in Ancona via Largo Donatori di Sangue 1, identificata attraverso il codice ORPS 600320 (DGRM n.1789 del 2.11.2009)
- che la Struttura ha ottenuto l’accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente P.F. Accreditamenti n.412/ACR del 26/10/2016; tale atto prevede l’accreditamento “per l’erogazione di prestazioni di residenza sanitaria psichiatrica in regime residenziale con una dotazione di n. 9 posti letto (SRP2.2)”;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale ed in particolare di quanto da ultimo previsto, segnatamente all’area salute mentale, dalla DGRM 1331/2014;
- che il legale rappresentate dell’ASS COOP ente titolare e gestore della struttura “Filo D’Arianna” ha debitamente attestato, con nota del 03/06/2015 acquisita al prot. 102544 del 04/06/2015/ASURAV2, il rispetto dello standard assistenziale connesso al codice SRP2.2, così come stabilito nella DGRM 1331/14 tabella sub 2.3.4;
- che nella medesima nota il legale rappresentante ASS COOP dichiara inoltre la disponibilità della Struttura ad accogliere pazienti, fino ad un massimo di n. 4 p.l. (ricompresi nei n. 9 p.l.), che necessitano di un percorso riabilitativo classificabile al codice livello intensità assistenziale SRP 3.1.1.
- che per l’esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche e, nelle more di un riordino complessivo del settore, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale e la tenuta in esercizio degli stessi

Premesso quanto sopra , le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Aspetti Generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Prestazioni oggetto dell'accordo

La Struttura eroga prestazioni psichiatriche in regime residenziale ascrivibili al livello assistenziale terapeutico riabilitativo correlato al codice SRP 2.2 (ex DGR 1331/2014).

L'offerta assistenziale è rivolta quindi a soggetti non autosufficienti affetti da patologie psichiatriche croniche e/o patologie neuropsichiatriche stabilizzate, per i quali si ravvisa la necessità di un ambito residenziale tutelato e per cui sia possibile individuare un obiettivo di miglioramento nell'ambito del trattamento riabilitativo.

L'offerta assistenziale è rivolta a pazienti dotati di significative potenzialità evolutive che fanno supporre una evoluzione positiva nel rapporto terapeutico. Tali strutture debbono funzionare come modulo "familiare" o "comunitario" con presenza costante di operatori esperti nelle tecniche di riabilitazione, con i quali il paziente potrà costruire rapporti continuativi nel tempo.

La struttura è autorizzata per n. 9 p.l. che formano oggetto della presente convenzione i quali sono, in via prioritaria, destinati a pazienti del DSM AV2 e, in via subordinata, anche a pazienti residenti in altre Aree Vaste le cui prestazioni , a carico del S.S.R., vengono liquidate dall' Area Vasta di appartenenza.

La retta giornaliera riconosciuta interamente a carico del SSN, quindi dell'ASUR/AV2, è come di seguito determinata:

- € 128,00 (oltre l'IVA al 5%) ex DGRM 1331/14.

La Struttura "Filo D'Arianna" si rende disponibile, a partire dall'anno 2016, su richiesta motivata del DSM AV2, all'utilizzo di n. 4 p.l.(ricompresi nei 9 p.l.) per l'erogazione di un livello assistenziale di minore intensità ascrivibile a quello socio-riabilitavo SRP3.1.1. in favore di quei pazienti per i quali la proficua e positiva evoluzione del progetto riabilitativo individualizzato consenta un riduzione del livello assistenziale.

Tale modalità operativa consente la permanenza presso la Comunità di quegli assistiti cha hanno ultimato la fase terapeutica di più alta intensità e che risultano positivamente integrati e inseriti nel contesto abitativo e sociale in cui si trovano; per essi l'allontanamento dal tessuto relazionale e affettivo

potrebbe compromettere l'equilibrio e la reintegrazione sociale ristabiliti con gli operatori e gli altri ospiti presenti in struttura, in via complementare alla cura.

L'inserimento nei n. 4 posti letto di cui sopra avverrà, in ogni caso, su richiesta del DSM AV2 e la retta a carico del SSN sarà di € 80,50 (oltre l'IVA al 4%) mentre la restante parte di € 34,50 sarà a carico dell'assistito, degli aventi obbligo al suo mantenimento e/o del comune di residenza.

L'ASS COOP provvede direttamente a riscuotere le quote di compartecipazione a carico dell'assistito o chi per lui.

Art. 3

Requisiti e modalità di accesso

Le ammissioni alla struttura, sono disposte dall'Area Vasta n.2 attraverso il Dipartimento di Salute Mentale ovvero dalle altre Aree Vaste dell'ASUR Marche per il tramite dei rispettivi DSM.

Il competente DSM provvederà ad ammettere ospiti con patologie psichiatriche croniche e/o nuove cronicità psichiatriche e/o ospiti non autosufficienti che necessitano di assistenza socio sanitaria psichiatrica continuativa.

Nel caso di richiesta di ammissione da parte di altre Aree Vaste la Struttura dovrà comunicarlo ai servizi competenti dell'Area Vasta 2 di Ancona e gli stessi dovranno concedere il nullaosta.

La Struttura deve comunicare entro due giorni all'Area Vasta 2 di Ancona, l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite.

L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il D.S.M. e l'Ente.

La dimissione del paziente avviene:

- per ultimazione del programma riabilitativo
- per insorgenza di condizioni che impongono l'interruzione o la sospensione del programma
- per l'interruzione del programma da parte del paziente

Art. 4

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche.

In riferimento agli standard assistenziali previsti dal "Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 2004/2006 (allegato alla deliberazione n.132 approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 6 luglio 2004), la Struttura garantisce ai propri ospiti una presenza di personale di assistenza prevista 24 ore su 24.

L'applicazione, inoltre, degli standard assistenziali, come da ultimo indicati nella DGRM 1331/14, viene documentata attraverso il prospetto (Allegato 1) che dovrà essere prodotto dal rappresentante legale della Struttura al momento della sottoscrizione del presente accordo, relativo alla pianificazione dei turni di servizio, la rendicontazione oraria e la descrizione dei piani di attività di ogni figura professionale impiegata.

Art. 5

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DRGM 781 del 28/05/2009 e relativi decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'ASUR/AV2 si riserva inoltre di effettuare presso la Struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero senza preavviso, i controlli, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa, il livello qualitativo della struttura, dei servizi e delle prestazioni erogate a favore dell'utente sulla base del sistema di monitoraggio adottato dall'AV 2 con Delibera DAV2 n.86 del 23/1/2012.

Art. 6

Azioni di committenza

Per l'acquisto delle prestazioni oggetto del presente accordo vengono fissati i seguenti tetti di spesa:

- anni 2016- 2017-2018 € 424.359,66 (IVA inclusa) corrispondente al tetto di spesa anno 2015;

Le prestazioni erogate dalla struttura Filo D'Arianna nei n. 9 posti letto, in regime residenziale secondo le modalità e le condizioni economiche previste dall'art. 2 del presente accordo verranno remunerate entro il tetto di spesa di cui al comma che precede.

Le stesse prestazioni laddove erogate in favore di assistiti residenti in altre Aree Vaste dell'ASUR Marche saranno oggetto di liquidazione e pagamento da parte dell'Area vasta competente fermo restando il rispetto dei posti n.9 posti letto accreditati e che formano oggetto del presente accordo.

I suddetti tetti di spesa annui saranno oggetto di revisione e di automatico adeguamento al contenuto di diverse ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali in materia, che modifichino le vigenti tariffe, i livelli assistenziali e/o impongano vincoli economici per il contenimento della spesa sanitaria.

Art. 7

Costi assistenziali accessori o spese correlate al convenzionamento

La Struttura, relativamente all'acquisizione di presidi medico chirurgici e materiale sanitario, farmaci, dietetici aderisce al regolamento di cui all'Allegato 2.

Art. 8

Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'ASUR AV2 di Ancona la contabilità mensile. Ogni contabilità sarà costituita:

dalla fattura commerciale;

dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;

dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;

dal riepilogo finale del File R come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;

dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

A partire dal 31/03/2015 l'ASS COOP si adeguerà al regime dell'obbligo di fatturazione elettronica ottemperando a quanto richiesto dalla normativa vigente ed in particolare la l. 244/2007, DM Economia e Finanze n.55/2013 e legge 89/2014.

L'ASS COOP si impegna a fornire unitamente alla fattura elettronica tutte quelle informazioni che, pur non essendo annoverate tra i campi obbligatori del tracciato di fattura elettronica di cui al DM 55/2013, siano richiesti dagli uffici dell'ASUR AV2 competenti alla liquidazione in quanto utili alla corretta e più agevole liquidazione della spesa e all'individuazione della precisa competenza territoriale.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta (60) giorni dalla loro ricezione. Eventuali ritardi di pagamento non imputabile ad omissioni o inadempimenti da parte dell'ASS COOP saranno soggetti ad interessi di legge.

Il mancato invio della documentazione a corredo della fatturazione cartacea/ elettronica ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

L'ASS COOP garantisce la conservazione del posto agli assistiti ospiti della struttura "Filo D'Arianna" in caso di loro ricovero in altra struttura a maggiore valenza sanitaria (Ospedale per acuti ecc.) per un massimo di 30 giorni. Ne caso in cui durante il ricovero l'ASS COOP assicuri tramite proprio personale l'assistenza dell'ospite la retta sarà riconosciuta per l'intero importo, in caso contrario l'ASUR AV2 corrisponderà il 50% della retta a proprio carico per ogni giorno di assenza con diritto alla conservazione del posto

In caso di temporaneo rientro a domicilio il posto viene conservato per un massimo di quindici giorni consecutivi e l'ASUR AV2 corrisponderà il 50% della retta a proprio carico per ogni giorno di assenza con diritto alla conservazione del posto.

Art. 9

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che deve essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta 2 il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla Struttura.

Il debito informativo relativo alla prestazioni erogate (File R), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni è obbligatorio e conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.

La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Funzionari ed incaricati dell'ASUR AV2 possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 781/09.

Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.

Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta 2. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

Art. 10

Efficacia

La presente convenzione ha efficacia dal 01.01.2016 al 31.12.2018.

E' facoltà dell'ASUR AV2 provvedere alla risoluzione motivata del rapporto in convenzione, previa comunicazione al riguardo da inoltrarsi con raccomandata A/R al Centro, con preavviso di almeno giorni 30.

Art. 11

Contenzioso

Eventuali inadempienze all' accordo saranno contestate dall'Area Vasta 2 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta 2 potrà adottare eventuali provvedimenti unilaterali.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Art. 12

Tutela della privacy

L'ASS COOP, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'ASUR Area Vasta 2 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

L'ASS COOP garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'ASUR nel "Regolamento Organizzativo Privacy" adottato con determina del DG n. 487/2008, garantisce inoltre l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

L'ASS COOP assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'ASUR AV2 secondo le procedure previste dalla legge.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

All. 1: Elenco Personale , Sviluppo turni e "Prospetto "Analisi dei costi" della Struttura

All. 2: Regolamento per la consegna diretta dei farmaci e materiale sanitario

Li.....

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2

Il Direttore Gen.le ASUR p.t. _____

Per la Struttura Psichiatrica “Filo D’Arianna”

Il Presidente e Legale Rappresentante

Prof. Franco De Felice _____

Allegato n. 1: elenco del personale impiegato dell’ASS COOP presso la struttura “Filo D’Arianna” da produrre al momento della sottoscrizione

(Allegato n. 2 al contratto)

REGOLAMENTO PER LA CONSEGNA DIRETTA DI FARMACI E MATERIALE SANITARIO

ART. 1 – Principi

Il presente regolamento disciplina l'erogazione diretta di farmaci e di materiale sanitario a favore di assistiti della Area Vasta – Ex Zona Territoriale n. 7 e che siano inseriti in RSA con onere della retta in tutto o in parte a carico della Area Vasta – Ex Zona Territoriale.

La consegna diretta è disposta anche a favore degli ospiti di altre strutture assistenziali di varia tipologia, con le quali la Area Vasta – Ex Zona Territoriale abbia attivato direttamente o indirettamente percorsi di erogazione dell'ADI.

I servizi della Area Vasta – Ex Zona Territoriale preposti all'attuazione del presente regolamento sono:

- a) Il Servizio Farmaceutico
- b) I Direttori dei tre Distretti e le relative UVD
- c) Il Dipartimento Salute Mentale per gli assistiti di propria competenza.

ART. 2 – Consegna di farmaci

Il Servizio Farmaceutico, tramite le farmacie ospedaliere di Osimo e di Chiaravalle, provvede alla consegna dei farmaci.

La consegna avviene con cadenza quindicinale concordata con il personale incaricato dalle singole residenze. Il trasporto è a carico della struttura richiedente.

La richiesta dei farmaci è limitata a quelli elencati nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO) Aziendale di classe A (comprese le soluzioni infusionali) e H esitabili ex Osp 2 (esclusi i farmaci di classe C, fatta eccezione per quelli presenti nell'elenco allegato).

Le richieste vanno redatte dal Medico di Medicina Generale, che assiste gli ospiti della Struttura, su ricetta SSN, tranne le soluzioni infusionali e i farmaci di classe C presenti nell'allegato elenco che vanno richieste su modulo apposito fornito dal Servizio Farmaceutico firmato dal Direttore Sanitario della residenza e convalidato Responsabile del Distretto Sanitario in cui si trova la struttura.

Le RSA effettuano le richieste di approvvigionamento farmaci mediante modulistica informatizzata con le stesse modalità previste per i reparti ospedalieri.

Nell'evasione delle richieste la Farmacia si riserva di sostituire le specialità medicinali con quelle presenti nel PTO Aziendale rispettando l'equivalenza del principio attivo.

Le richieste devono di massima coprire il fabbisogno presunto e ordinario tra una consegna e l'altra.

I medicinali consegnati devono essere immagazzinati in base alle condizioni di conservazione previste per ogni singola specialità (temperatura segnalata sulla confezione).

La responsabilità della custodia, conservazione e corretta erogazione fa carico al Direttore Sanitario della struttura e/o al Medico di Medicina Generale che ha in cura gli ospiti.

Non possono essere richiesti farmaci classificati stupefacenti.

I farmaci che non vengono forniti direttamente dalla Area Vasta – Ex Zona Territoriale (non compresi in PTO) e quelli urgenti non prelevabili agevolmente presso le Farmacie Ospedaliere sono prescritti su ricettario SSN e prelevati presso le farmacie convenzionate.

ART. 3 – Consegna del materiale sanitario

In seguito al Decreto del Dirigente del Servizio Salute n.94/SO4 del 6/5/2010 “Accordo con

nel Nomenclatore T tariffario (D.M. 332/99), cateteri ed ausili per stomia, dispositivi medici assorbenti monouso, prodotti per diabetici, vengono consegnati dalle Farmacie Convenzionate a seguito di ricetta del SSN o specifico modulo.

Il Servizio Farmaceutico, tramite i magazzini delle farmacie di Ancona, Osimo, Loreto e Chiaravalle, provvede alla consegna del materiale sanitario di consumo così individuato:

Materiale sanitario aggiuntivo :

- presidi medici e materiali di medicazione specificati nell’elenco allegato, in particolare, per le medicazioni avanzate di ferite e lesioni da decubito, la richiesta va formulata preferibilmente secondo stadiazione della lesione e per prodotti previsti dal protocollo adottato dalla Area Vasta – Ex Zona territoriale 7.

La richiesta è formulata dal Direttore Sanitario della residenza o, in mancanza, dal Responsabile della struttura.

La richiesta è convalidata per gli aspetti quali-quantitativi dal Responsabile del Distretto Sanitario in cui si trova la struttura.

Il Servizio farmaceutico provvede alla consegna del materiale richiesto con cadenza mensile / quindicinale e con modalità da concordare con i singoli incaricati delle residenze. Il trasporto è a carico della struttura richiedente.

La consegna diretta di materiale sanitario esclude la possibilità di erogare rimborsi per materiale acquistato direttamente dalla struttura.

Il quantitativo di questo materiale non può superare il valore annuo di €. 180,75 per ogni ospite che ne abbia la necessità, escluso l’importo per la nutrizione artificiale

ART. 4 – Modifiche organizzative

La Area Vasta – Ex Zona Territoriale si riserva di variare sia le procedure che le tipologie dei prodotti nel caso subentrassero ragioni organizzative e/o normative che non consentano

di mantenere l'attuale impianto. Di tali eventuali modifiche verrà dato avviso con congruo anticipo alle strutture interessate.

REGIONE MARCHE
AREA VASTA -Ex ZONA 7 ANCONA
SERVIZIO FARMACEUTICO

ELENCO DEI DISPOSITIVI MEDICO CHIRURGICI CONCEDIBILI AD
OSPITI
DI RSA E DI ALTRE STRUTTURE PROTETTE

Abbassalingua sterili	
Aghi a farfalla per infusione	19-21-23 G
Aghi cannula	16-18-20-22 G
Aghi sterili (prel.)	19-20-21 G
Benda elastica adesiva	8 cm x m 20
Bisturi monouso	Varie misure
Cateteri Foley	Siliconati
Cerotto in TNTelastico	15 cm x m 10
Cerotto ossido zinco	2,5 cm – 5cm
Cerotto per medicazione sterile monouso	7 cm x 5 cm
Cerotto TNT	2,5 cm – 5cm
Cotone di germania	10 cm
Cotone di germania	15 cm
Cotone di germania	20 cm
Cotone idrofilo	1kg
Deflussori	
Garza piegata 16 strati	7cm x 9 cm
Garza sterile	10x10x25
Garza sterile	18x40x12
Garza sterile	36x40x12
Garza tagliata	Misure disponibili
Guanti monouso non sterili	Polietilene
Guanti monouso non sterili	Lattice
Guanti monouso non sterili	PVC
Guanti monouso sterili singoli	Lattice
Lacci emostatici	
Lancette sterili pungidito	
Medicazioni antidecubito *	Vedi indicazioni regolamento e protocollo medicazioni Area Vasta

	- Ex zona 7
Reggiflebo in plastica	
Regolatori di flusso	
Rete elastica	Misure varie
Siringhe monouso	2,5 ml c. ago
Siringhe monouso	5 ml c. ago
Siringhe monouso	10 ml c. ago
Siringhe monouso	20 ml c. ago
Siringhe monouso	30 ml senza. Ago
Siringhe monouso	50 ml senza ago
Siringhe monouso	50 ml cono catetere
Siringhe monouso	1 ml insulina
Siringhe monouso	0,5 ml insulina
Sonde rettali	
Sostegni per sacche urina	
Tappi per catetere	
Betadine garze	Classe C
Betadine pomata	Classe C
Clismi pronto	Classe C
Connettivina garze	Classe C
Connettivina plus pomata	Classe C
Crema anestetica urologia	Classe C
Crema Cortisonica	Classe C
Gentamicina crema	Classe C
Inuxol pomata	Classe C
Katoxin o Hyalosilver spray	Classe C
Noruxol pomata	Classe C
Rifocin uso locale	Classe C
Sofargen pomata	Classe C
DISINFETTANTI	
Alcool Denaturato	1 litro
Disinfettante cutaneo (ammonio quaternario in alcool)	1 litro
Disinfettante per strumenti (ammonio quaternario in alcool)	1 litro
Iodopovidone soluzione acquosa	1 litro
Esano	1 litro
Acqua ossigenata 10vol	250 ml
Merbromina 2%	30 ml flac
Sapone liquido disinfettante	1 litro
Soluzione concentrata di ipocloriti	1 litro
SOLUZIONI INFUSIONALI	

Acqua ppi	500ml flac
Sodio cloruro 0,9%	10ml fiale
Sodio cloruro 0,9%	100ml flac
Sodio cloruro 0,9%	250ml flac
Sodio cloruro 0,9%	500ml flac
Glucosio 5%	250ml flac
Glucosio 5%	500ml flac
Aminoacidi 10%	500ml flac
Elettrolitiche M	500ml flac
Elettrolitiche R	500ml flac
Ringer lattato	500ml flac
NUTRIZIONE ENTERALE	
Preparati per nutrizione enterale + materiale per la somministrazione	Prodotti vari

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato

(ART. 47 c. 1 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 s.m.i.)

Il sottoscritto Prof. Franco De Felice, nato in Ancona (Prov.AN) il 22/10/1958 ed ivi residente alla via Brecce Bianche n. 78, in qualità di legale rappresentante della ASSCOOP – società cooperativa sociale Onlus, ente titolare e gestore e gestore della Struttura residenziale "Filo D'Arianna" situata nel Comune di Ancona – Largo Donatori di Sangue, 4 (ORPS. 600320)

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- Che il livello assistenziale erogato dalla struttura residenziale "Filo d'Arianna" - accreditata con Decreto del Dirigente PF Accreditamenti n. 412/ACR del 26/10/2016 "***per l'erogazione di prestazioni di residenza sanitaria psichiatrica in regime residenziale con una dotazione di n. 9 posti letto (SRP2.2)***" – corrisponde, di fatto, agli standards assistenziali previsti dalla DGR 1331/2014 per il livello assistenziale terapeutico Riabilitativo a carattere estensivo - codice SRP2.2. (vds tabella standards assistenziali pag.8) che prevedono le seguenti figure:
 - Medico: 10 m/paz/die Psicologo: 10 m/paz/die
 - Infermiere: 50 m/paz/die
 - OSS: 30 m/paz/die
 - Personale educativo riabilitativo (educatori – tecnici riabilitazione psichiatrica): 60 m/paz/die.
- Il legale rappresentante ASSCOOP dichiara e manifesta, inoltre, la disponibilità della Struttura ad accogliere pazienti, fino ad un massimo di n. 4 p.l. (ricompresi nei n. 9 p.l.), che necessitano di un percorso socio-riabilitativo e per i quali si riconosce una quota a carico del SSR pari ad € 80,50, fermo restando il rispetto degli standards assistenziali sopra dichiarati per tutti i n. 9 posti letto oggetto di convenzionamento - SRP2.2.

In fede

Ancona li, 29.06.2017

Franco de Felice

